

## **Gestione del servizio relativo alle piscine comunali coperta e scoperta di Monfalcone. Via Capitello del Cristo n. 8**

**Relazione ex art. 34, comma 20, d.l. 179/2012 – convertito in legge n. 221 del 17.12.2012**

### **1. Premessa**

La normativa oggi vigente, in tema di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In particolare il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (in G.U. n. 245 dd. 19/10/2012 Supp. Ord. 194 – in vigore dal 20/10/2012), convertito in L. 221/2012 all'art. 34, comma 20, prevede che:

**c. 20.** Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

**c. 21.** Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'art. 13, comma 1, del **D.L. 150/2013 cd. Milleproroghe convertito in legge 15/2014** prevede che :

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il Comune di Monfalcone, nel dichiarare che la gestione delle piscine coperta e scoperta di proprietà comunale rientra tra i servizi pubblici aventi rilevanza economica, con deliberazione consiliare n. 87 dd. 17.12.2013 ha preso anche atto che la normativa di cui all'art. 34 DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012 commi 20 e 21 si applica al contratto di concessione per la gestione delle piscine di proprietà comunale reg. atti n. 168/2011 dd. 15.7.2011 nonché sull'annesso centro di preparazione atletica ad esse materialmente e giuridicamente collegato.

A seguito di provvedimento in sede di autotutela, con deliberazione consiliare n. <sup>52/16</sup> dd. <sup>30.3.14</sup> il Comune di Monfalcone ha parzialmente annullato la propria precedente deliberazione, limitando l'applicazione della normativa in tema di servizi pubblici locali di cui all'art. 34 sopra citato, alle due piscine (coperta e scoperta) di proprietà comunale.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma, in riferimento al previsto affidamento della gestione dell'impianto natatorio (composto da piscina coperta e piscina scoperta) del Comune di Monfalcone, non potendo l'Amministrazione ricorrere "all'internalizzazione" del servizio e dovendo nel contempo rispettare la normativa comunitaria.

## **2. Principi di gestione degli impianti sportivi e il modello di gestione individuato**

Varie sono le forme possibili di gestione di un impianto sportivo; la scelta dipende, principalmente, dalla strategia individuata dall'Ente per la gestione dei suoi servizi e dalla conseguente struttura organizzativa di cui intende dotarsi. Ma anche altri sono i fattori che intervengono nella valutazione, quali la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto, il tipo di utenza cui si rivolge e le finalità perseguite con la sua realizzazione.

L'impianto sportivo di cui trattasi è costituito da una piscina coperta formata da due vasche (una da 25 metri a 8 corsie e una da 16 metri) gradinate, impianti tecnologici e servizi annessi e complementari (spogliatoi, servizi igienici, ct ,etc.) ed una piscina scoperta con due vasche (una da 50 metri da 8 corsie e una da 12,50 metri per bambini) con annesso chiosco che può essere adibito a bar e area verde ed aree per parcheggio. In testa alla vasca principale esterna è stato realizzato un locale tecnico interrato dove sono installati i componenti dell'impianto per il trattamento dell'acqua. Le pompe per l'idromassaggio ed i giochi d'acqua sono invece posizionate in una vasca interrata ricavata nelle vicinanze della piscina per bambini.

Allo stato attuale, l'ente non dispone di adeguati mezzi ed attrezzature, personale specificatamente qualificato da poter impiegare nello specifico servizio, in quanto risulta impossibile incrementare l'organico del Comune, alla luce delle note limitazioni vigenti in tema di assunzione di personale da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Quindi l'Ente dovrà provvedere all'affidamento esterno della gestione, come già avviene per gli altri impianti sportivi di proprietà comunale (campi di calcio, palazzetto dello sport ecc.).

Allo stato attuale non si ritiene applicabile al caso di specie, stante la valenza economica dell'impianto, caratterizzato dall'offerta di un'ampia gamma di servizi e da una molteplicità di utenti interessati, la modalità ad hoc per l'affidamento dei servizi sportivi introdotta dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289 (cd. Legge finanziaria 2003) che prevede che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della legge finanziaria, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione venga affidata "in via preferenziale" a

società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, norma confermata anche dall'art. 4 della legge 95/2012 coordinata con la Legge di conversione 135/2012 che prevede la possibilità di affidamento alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Finanziaria 2003, di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari od inferiore ad Euro 200.000; tale casistica non è applicabile all'impianto natatorio che, nell'assetto giuridico contrattuale fino ad oggi in corso, ha fatto sì che, per la durata della nuova concessione, il servizio si collochi sicuramente sopra soglia comunitaria, tenendo conto delle tariffe pagate dagli utenti.

Fra gli istituti giuridici a disposizione, l'Amministrazione Comunale, in linea teorica, potrebbe seguire le seguenti soluzioni:

1. l'affidamento del servizio mediante un contratto di appalto, mantenendo in capo al Comune la riscossione delle tariffe di utilizzo e delle altre entrate derivanti dall'impianto ;
2. l'affidamento del servizio mediante lo strumento della concessione di servizi (pubblici), ex art. 30 del Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006;
3. la costituzione di una società specifica, finalizzata alla gestione delle piscine comunali, di tipo "misto", mediante l'individuazione del socio privato "operativo" mediante gara.

1) Con lo strumento del contratto di "appalto" si intende la fattispecie di cui all'art. 3, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 definita quale "contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi, come definiti dal D. Lgs. 163/2006."

Con l'appalto il Comune corrisponde ad un operatore economico un corrispettivo per l'esecuzione della gestione, mantenendo a proprio carico tutti i costi degli impianti, sia dal punto di vista delle utenze che di manutenzione anche ordinaria, pulizie, sicurezza, assistenza ai bagnanti ecc.

In tale rapporto giuridico il Comune introita anche tutte le entrate derivanti dalla gestione .

Il Comune quindi dovrebbe "internalizzare" parzialmente il servizio che oggi si trova affidato in concessione, al fine di svolgere un ruolo di "cabina di regia" , attuando le varie procedure per arrivare all'individuazione del contraente, per i vari servizi di cui si articola la gestione complessiva dell'impianto.

Con questa soluzione, le scelte operative gestionali, dovrebbero tornare in capo agli uffici comunali, così come il coordinamento delle varie attività per l'intera piscina.

Si presume che, in tale ipotesi, dovrebbero essere dedicate delle specifiche risorse umane del Comune per l'attività amministrativa complessiva come avviene per altri servizi erogati dall'Ente (ad es. la Casa Albergo); anche qui, il Comune non potrebbe assumere del personale amministrativo, da dedicare alla gestione complessiva dei rapporti contrattuali derivanti dal nuovo assetto giuridico, né tecnico, per un ruolo di supervisione e coordinamento in loco, in considerazione degli specifici vincoli derivati dal contenimento degli oneri della finanza pubblica.

Inoltre tale forma di gestione non permetterebbe di sfruttare le conoscenze tecniche, gestionali, economiche in possesso di un gestore specializzato che abbia la responsabilità totale della gestione.

2) La concessione di servizi è un contratto che presenta analoghe caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La distinzione tra appalti e concessioni è dunque un elemento di grande rilevanza, in quanto serve a delimitare l'ambito di applicazione della normativa prevista nel codice dei contratti pubblici. Si pensi che il comma 1 dell'art. 30 del D. lgsl. 163/2006 ha escluso l'applicabilità delle norme del decreto citato, alle concessioni di servizi, salvo quanto disposto appunto dall'art. 30 medesimo.

Dalle definizioni sopra riportate, emerge che la prima differenza tra i due istituti è che, nelle concessioni, diversamente da quanto si verifica in caso di appalto, l'operatore viene remunerato non attraverso un prezzo, bensì con la stessa gestione, tant'è che si prevede solo in via eccezionale la possibilità di stabilire un prezzo in sede di gara.

L'altra differenza tra concessione e appalto, consiste nell'assunzione del rischio di gestione del servizio da parte del concessionario, derivante dal fatto che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla gestione del servizio. Nella sostanza, anche secondo il più recente insegnamento del Consiglio di Stato, "la differenza tra le due modalità di aggiudicazione dei contratti pubblici sta, dunque, in questo: nella concessione, l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell'opera o del servizio, in quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti, mediante la riscossione di un prezzo; sotto il profilo economico, il settore in cui opera l'impresa è chiuso al mercato, totalmente o parzialmente, sulla base di disposizioni di carattere generale e l'ingresso dell'operatore deve avvenire tramite un provvedimento amministrativo (concessione, appunto). Nell'appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all'amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l'attività svolta dall'appaltatore per le prestazioni ad essa rese" (Cons. Stato, Sez. V n. 2531 del 3/5/2012).

In questo quadro giuridico, per le piscine di sua proprietà il Comune ha negli anni fissato parte delle tariffe di utilizzo dell'impianto "calmierate", proprio al fine di favorire la pratica sportiva natatoria e di agevolare l'accesso alla piscina coperta da parte degli utenti ; nel contempo venivano altresì riservate delle specifiche fasce orarie, dedicate allo svolgimento di attività da parte delle associazioni sportive nell'ambito delle quali le corsie della piscina venivano concesse a "tariffe calmierate". Sempre nel medesimo impianto, venivano lasciate invece "libere" altre tariffe quali, solo come esempio, lezioni per disabili, lezioni acquagym, nuoto riabilitativo etc. nonché parte dei prezzi d'ingresso alla piscina scoperta.

In sostanza al gestore venivano imposti dei "vincoli pubblici" all'utilizzo dell'impianto, allo scopo di favorire lo sport e la fruibilità da parte di utenti specifici , quali associazioni sportive, scuole etc.

Infatti la parte finale dell'art. 30, comma 2 del decreto sopra citato, dispone che "Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario

il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.”

3) In linea teorica vi sarebbe anche la possibilità di attivare delle forme di partenariato Pubblico/Privato (Ppp).

Con tale espressione si intende una forma di cooperazione, a lungo termine, tra il settore pubblico e quello privato per l'espletamento di compiti pubblici, con gestione congiunta delle risorse e suddivisione in modo proporzionato dei rischi legati ai progetti tra i partners, nonché il finanziamento del progetto garantito in tutto o in parte dal settore privato (l'art. 3, comma 15 ter, del codice dei contratti elenca a titolo esemplificativo fra i contratti di ppp, la costituzione delle società miste).

La normativa attuale in materia di costituzione di società partecipate, si è evoluta nel senso di limitare il ricorso alle società, mantenendo tale strumento solo per i casi residuali e ridotti, facendo emergere implicitamente uno sfavore crescente per la costituzione di società da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, negli ultimi anni, la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ha inoltre imposto agli enti locali una profonda riflessione sulle società già in essere.

In particolare una prima ricognizione al fine di autorizzare le società consentite è stata prevista con Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), all'art. 30, comma 27 la quale stabilisce che *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società...”* Tuttavia nel medesimo comma veniva fatta salva la possibilità di costituire *“... società che producono servizi di interesse generale..”*.

Inoltre vi è la necessità di un'attenta valutazione dei vantaggi che tale strumento societario potrebbe offrire al Comune, considerato che tale strumento risulta molto costoso (compensi cda, collegio sindacale, tenuta della contabilità, presentazione di autonomo bilancio ecc.)

Dall'esame delle varie soluzioni percorribili, deriva che l'ipotesi maggiormente appropriata per la gestione di cui trattasi, sia da individuare nel contratto di concessione in gestione (punto 2).

Fra le modalità sopra indicate, stante la rilevanza economica dell'impianto, si ritiene di applicare lo strumento della concessione che prevede l'applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, e, in adesione ai principi ormai consolidatisi in giurisprudenza è pacifico che sia consentita la partecipazione alla procedura anche alle associazioni sportive.

Infatti, mentre per molto tempo il legislatore e il giudice amministrativo hanno visto con sfavore e negato la possibilità al settore no profit (associazioni volontariato e a.p.s. – associazioni di promozione sociale) di partecipare alle gare pubbliche, ora vi sono importanti aperture in tal senso.

In particolare la sentenza del Consiglio di Stato sez. III, n. 5882 dd. 20.11.2012 evidenzia che i soggetti senza scopo di lucro possono partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. L'assenza di scopo di lucro pertanto non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori.

Si ritiene quindi che le piscine del Comune di Monfalcone rientrino nella casistica delineata dalla "concessione in gestione"; oltre alla formulazione triangolare del rapporto concessorio, che vede coinvolti tre soggetti utenti/gestore/Comune, pare appropriata tale fattispecie in quanto, fatto salvo il rispetto dei "vincoli pubblici" sopra accennati, il gestore trae corrispettivo della fornitura di servizi nel diritto di gestire i servizi medesimi o da tale diritto accompagnato da un prezzo.

L'assetto sopra descritto viene sostanzialmente riconfermato anche in considerazione della nuova direttiva sulle concessioni 2014/23/UE.

L'opportunità di ricorrere allo strumento della concessione di servizi, emerge anche dall'esame dei ruoli e compiti del concessionario, tra i quali il principale verte nella definizione del programma d'uso dell'impianto, che interesserà le seguenti questioni:

- definire le tipologie di attività da realizzarsi nell'impianto secondo le impostazioni date dall'Amministrazione
- intrattenere i rapporti con gli utenti;
- definire gli orari e gli spazi di utilizzo temperando sia l'evasione della domanda, sia le esigenze di carattere gestionale e mirando ad una massima fruibilità dell'impianto, tenendo conto delle impostazioni date dall'Amministrazione

Spetteranno al Comune:

- definire le regole generali sulle modalità di utilizzazione dell'impianto
- controllare il buon andamento ed il rispetto della programmazione attraverso periodici momenti di verifica con il gestore anche a garanzia delle finalità di utilizzazione dell'impianto
- stabilire le tariffe d'utilizzo "calmierate", definendo altresì gli altri eventuali "vincoli pubblici" di utilizzo delle piscine.

### **3. Contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale**

Il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le due sopra citate nozioni rappresentano, nella sostanza, due profili inscindibili, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare

(direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo. In particolare l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza."

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In primis si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purchè tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purchè l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In secundis si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre la suddetta direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Ne consegue che la ratio degli obblighi di servizio pubblico va ricercata nella necessità di garantire il giusto equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo

continuativo a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato. L'ente locale deve intervenire qualora per garantire un servizio accessibile e di qualità a prezzo abordabile si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche integrative delle tariffe, al fine di rendere appetibile il servizio che senza tali condizioni non risulterebbe concorrenziale sul mercato.

La *ratio* degli obblighi di servizio va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e le implicazioni di carattere generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto – continuità- ed a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato – universalità, , a tariffe uniformi e condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ogni singola operazione – parità -, oltre alla trasparenza ed all'accessibilità del servizio.

L'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito dall'ente con riferimento agli specifici obblighi di servizio pubblico.

Alla luce di quanto sopraesposto si sintetizzano qui di seguito gli **obblighi generali di servizio pubblico** declinati per l'impianto natatorio:

#### UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche.

#### IMPARZIALITA'

Il servizio va prestato con obiettività, equità giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle legge e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

#### CONTINUITA'

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

#### PARTECIPAZIONE

Deve essere garantita la partecipazione dell'utente all'erogazione del servizio, anche attraverso le associazioni dei consumatori per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti. Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

#### CHIAREZZA E TRASPARENZA

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi ed ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti ed alle opportunità di cui può godere.

#### EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia mediante la ricerca di soluzioni organizzative e procedurali più idonee.

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire da parte del concessionario nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e succ. modif.

**Gli obblighi di servizio pubblico specifici gravanti sul concessionario** possono essere individuati come segue:



offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della popolazione, di mantenimento del benessere psico-fisico della persona e di pratica agonistica;

coniugare l'erogazione dei servizi, necessariamente trattandosi di pubblico servizio, alle seguenti esigenze di carattere sovraindividuale:

piena accessibilità dei servizi da parte di fasce sempre più ampie di popolazione;

previsione di riduzione dei prezzi per l'ingresso al nuoto libero nella piscina coperta e scoperta per fasce di utenza deboli (under 16, per gli over 65 e per i diversamente abili )

previsione di riduzioni dei prezzi per l'accesso degli studenti delle scuole di Monfalcone nella piscina coperta in orario mattutino

tariffe di noleggio corsie nella piscina coperta determinate dall'Amministrazione Comunale a favore ASD affiliate FIN e altre ASD di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni e iscritte al registro del CONI

tariffe di noleggio vasca nella piscina coperta determinate dall'Amministrazione Comunale a favore ASD affiliate FIN e altre ASD di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni e iscritte al registro del CONI ed a favore della FIN e del CONI e FIPSAS.

tariffe di noleggio corsie nella piscina scoperta determinate dall'Amministrazione Comunale a favore ASD affiliate FIN e iscritte al registro del CONI

tariffe di noleggio vasca nella piscina scoperta determinate dall'Amministrazione Comunale a favore ASD affiliate FIN e iscritte al registro del CONI e a favore della FIN, CONI e FIPSAS.

riserva di spazi acqua a favore ASD affiliate FIN e iscritte al Registro del CONI nella piscina coperta e scoperta

riserva di spazi acqua a favore di associazioni ricreative, amatoriali, sportive e gruppi aziendali nella piscina coperta

ingresso nella piscina coperta in orario mattutino per le classi delle scuole di Monfalcone in determinate fasce orarie e su richiesta delle stesse

riserva di spazi per il nuoto libero nella piscina coperta per il pubblico in generale

garanzia di utilizzo nella piscina coperta e scoperta della vasca completa per talune giornate per l'organizzazione di manifestazioni sportive

ampia accessibilità agli impianti con apertura obbligatoria tutti i giorni della settimana, fatto salvo la sospensione estiva per la piscina coperta, le festività natalizie ed alcune festività nazionali e religiose

la carta del servizio con:

- la definizione degli standard qualitativi del servizio

- la definizione di un questionario di rilevazione della gradibilità del servizio, da somministrare a gli utenti del medesimo, da cui si rilevi il grado di soddisfacimento,
- la possibilità per gli utenti di effettuare reclami in presenza di disservizi, atti e comportamenti che appaiono contrastanti con i doveri del gestore
- i diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti del egstore del servizio.

#### 4. Conclusioni

In riferimento a quanto indicato più sopra:

A tutt'oggi, in considerazione che l'attuale gestore continua di diritto a gestire il centro di preparazione atletica fino al 31.12.2018 si ritiene di affidare la gestione delle piscine coperta e scoperta per la sola durata di quattro anni e cioè finché non si avrà il ricongiungimento con il centro di preparazione atletica, con lo strumento della concessione in gestione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 attraverso una procedura di evidenza pubblica .

L'amministrazione terrà ovviamente conto delle eventuali compensazioni economiche che si rendessero necessarie con la nuova gestione

Monfalcone, 30 LUG. 2014

Il Dirigente dell'Area Servizi culturali e sociali

dr.ssa Giovanna D'Agostini

